

L.R. 30 marzo 1995, n. 8 ⁽¹⁾.

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 aprile 1995, n. 36.

(giurisprudenza)

Art. 1

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della *legge 24 dicembre 1993, n. 560*, che alla data del 31 dicembre 2007 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ⁽²⁾.

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'*art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457*.

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'*art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, se il nucleo familiare è costituito da un unico componente;

b) euro 28.212,74 se il nucleo familiare è costituito da due componenti ⁽³⁾;

c) euro 33,586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di euro 3.358,65 per ciascun componente aggiuntivo ⁽⁴⁾.

(2) Comma così modificato dapprima dall'*art. 31, comma 4, L.R. 17 agosto 2005, n. 13* e poi dall'*art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. Vedi anche l'*art. 52, comma 6, L.R. 25 novembre 1996, n. 32*, che aveva fissato alla data di entrata in vigore della presente legge il termine relativo alla occupazione senza titolo di alloggi, salvo i casi di cessione illegale degli alloggi, per i quali il termine era fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2004.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 1, lettera a)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di £. 42.000.000 con quello attuale in euro.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 1, lettera b)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione degli originari importi, rispettivamente, di £ 50.000.000 e di £. 5.000.000 con quelli attuali in euro.

Art. 2

1. La regolarizzazione è subordinata:

a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;

b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione ⁽⁵⁾.

(5) La presente lettera, già modificata dall'*art. 7, comma 9, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*, è stata poi così sostituita dall'*art. 47, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di consegna.».

Art. 3

1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.